



# COMUNE di VENAUS

Provincia di Torino

ORIGINALE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 1 in data 14 febbraio 2014

OGGETTO: Proposta di trasformazione di Smat spa in Azienda speciale consortile

---

Il giorno quattordici febbraio duemilaquattordici dalle ore 18.40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano (P/presente A/assente):

1 - DURBIANO Nilo	P	8 - ASCHIERIS MARCO	P
2 - GRAFFI GIUSEPPE	P	9 - REDOLFI GIOVANNI	A
3 - PLANO SANDRO	P		
4 - CAFFO EZIO	P		
5 - RUMIANO ROSANGELA	P		
6 - FOLINI GIANLUIGI	P		
7 - CHIAPUSSO TIZIANA	A		

Totale presenti 7

Totale assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. SIGOT Livio.

Il Presidente sig. Durbiano Nilo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco propone l'inversione dell'Ordine del giorno, per dare modo ai Consiglieri assenti di arrivare, posto che hanno assicurato la loro presenza.

Circa il punto 5 all'ordine del giorno, relativo all'acquisto dei terreni Fg. 15 nn. 1494 e 2397, esso viene ritirato perché è stato verificato più conveniente stipulare un lungo affitto piuttosto che acquisirli, dati i rilevanti costi fiscali per una compravendita di appezzamenti molto piccoli e di limitato valore.

Arriva il Consigliere Redolfi, presenti 8.

Si passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, relativo a "Proposta di trasformazione di Smat Spa in Azienda speciale consortile";

Dopo breve dibattito consiliare;

Con voto unanime favorevole reso in forma palese per alzata di mano da tutti i componenti presenti votanti (8 su 8)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco,

Vista la proposta di deliberazione n. 9 del 13/02/2014 presentata dal Sindaco, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che, trattandosi di mero atto politico, alla presente non vengono allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Constatato l'esito delle votazioni

#### DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

# COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 9 del 13.02.2014

Oggetto: PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

## Premesso che:

L'Amministrazione Comunale di Venaus intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del territorio, e per questo dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000."

Va quindi superata, secondo gli orientamenti di questa Amministrazione comunale, la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AziendaAM di Torino con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati in quello del diritto privato della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto oggi a 286 Comuni Azionisti.

Ciò è anche considerato che non esiste alcuna norma comunitaria che imponga la privatizzazione dei servizi pubblici locali.

L'Unione Europea riconosce infatti che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi". (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008]. Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7\_TA-PROV(2014)0026 non solo "non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e recentemente dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014.

## Considerato che:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è coerente con lo stesso statuto della società, ove all'art. 9, comma 1 si dice che: "Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)".

L'art.10 recita inoltre che: "I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese."

Questo principio ha trovato conferma popolare nell'esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011;

Un chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini merita una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali, e vanno in questo senso le deliberazioni adottate in tal senso da alcuni Comuni del nostro territorio, come Busano, Nichelino, Rivalta, Villarfochiardo e Villardora.

Il Consiglio Provinciale di Torino, con una "delibera di indirizzo" del 23 luglio 2013 aveva negato la fattibilità giuridica della trasformazione in azienda speciale, richiesta da una Delibera di iniziativa popolare sostenuta da oltre 11 000 firme di cittadini elettori.

I presupposti giuridici di questa deliberazione sono ora ribaltati dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 15 gennaio 2014, con la sopracitata sentenza N. 2/SEZAUT/2014/QMIG ha enunciato i seguenti principi di diritto:

*a) l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, **è compatibile sia con le norme civilistiche**, trattandosi di organismi disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme **quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; ....**"*

Non esiste impedimento giuridico affinché SMAT ritorni ad essere, per le ragioni sopra evidenziate, aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i..

La SMAT Spa, infatti, deve avere, a giudizio di questa Amministrazione, come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni, trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

Con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, l'attività di SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze che così si riassumono:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

Si ritiene, nel frattempo, opportuno che le modifiche sin qui proposte allo Statuto di SMAT spa e alla Convenzione tra i soci vadano invece rafforzate in stretta coerenza con l'esito referendario e nella prospettiva della sua completa attuazione tramite la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico.

Nelle more dell'auspicata trasformazione si ritiene quindi di proporre la modifica dell'art. 17.2 relativo al quorum richiesto per la modifica dell'art. 9.1 dello Statuto e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci.

E poiché la trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va eliminata la modalità di affidamento c.d. "in house providing" ora prevista all'Art. 3 della Convenzione.

Dato atto che la presente proposta si configura come atto di indirizzo politico amministrativo e non richiede al momento la espressione di pareri tecnici

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI**

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
3. di chiedere ai soci della SMAT, l'inserimento nello Statuto dell'Azienda speciale, dei principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità così come di seguito riassunti:
  - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;

- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro

4. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato;

5. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.

6. di proporre ai soci SMAT, nelle more del processo di trasformazione di SMAT SpA a in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue

**a) STATUTO SOCIALE**

*TITOLO V: assemblee - ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto - Quorum*

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea.

*Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.*

b) CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

**Art. 2** - Destinazione degli utili sostituito dal seguente:

*L'utile annuale, al netto della riserva legale, prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario dell'Azienda stessa.*

**Art. 3** - Compagine societaria

*Le parole : "In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...," sono cancellate.*

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con firma digitale come segue:

IL PRESIDENTE  
*Firmato digitalmente*  
DURBIANO Nilo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato digitalmente*  
SIGOT Livio

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Venaus certifica che la presente viene pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet [www.comune.venaus.to.it](http://www.comune.venaus.to.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.02.2014. Essa diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi - (Art.134, comma 3 del D.Lgs267/00).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
*(firma acquisita digitalmente)*  
SIGOT Livio